(5

PER

SIG. D. CAMILLO MAZZARONE

CONTRO

D. TERESA CARDONA.

Nella Suprema Corte di giustizia.

INDICE.

§ 1. Nozioni di fatto preliminari al giudizio, ed origine del credito di D. Camillo Mazzarone.

Si ripresentano alla disamina della Corte Suprema di giustizia le quistioni altra volta ventilate tra D. Camillo Mazzarone, pel quale scriviamo, e D. Teresa Cardona.

Nel fine di apportare alla causa il doppio pregio della brevità e della chiarezza, non tornerà discaro intendere l'origine del credito del Mazzarone; l'occasione percui Cardona ne assunse il carico; gli accidenti che l'accompagnarono, ed in fine i giudicati che l'han renduto inalterabile e saldo.

Correva l'anno 1810, quando D. Francesco Gaudiosi, dimorandosi in Palermo, tolse in moglie D. Teresa Cardona. I genitori di costei, mediante albarono, le costituirono apparentemente in dote ducati 6000, ma realmente soli ducati 4000 furono il verace ammontar di quelle, siccome il dimostra la controscrittura del dì 7 di aprile di quell'anno celebrata tra gli stessi

prommittenti, ed il futuro marito Gaudiosi innanzi allo stesso notaio.

Il Gaudiosi viveva intanto debitore di D. Angelo Tabetta per ducati 3200 coll'annuo interesse dell'otto, perlocchè venne condannato anche colla coazione personale in virtù di sentenza del tribunal di commercio di Napoli debitamente iscritta.

Tale angustia travagliava gravissimamente il Gaudiosi. Egli si rivolse al creditore per impetrare dilazione al pagamento, la quale ottenutala, stipulò solenne istrumento nel dì 7 di maggio dell'anno 1814. In questo istrumento intervenne D. Teresa Cardona consorte del Gaudiosi. Costei assunse insieme col suo marito, e col suo zio D. Saverio Gaudiosi l'obbligo solidale di soddisfar Tabetta di ducati 3495, somma complessiva fino a quell'epoca di sorte, e d'interessi decorsi.

È notevole, anzi di supremo momento l'avvertire che in quell'istrumento non si fece motto di alcun cespite dotale; non si convenne di rimanere avvinto alcun bene dotale della de Cardona; non si patteggiò alcuna ipoteca sopra fondi di tale provvenienza; ma nel modo lo più semplice costei assunse una obbligazion personale, nel fine di arrecare al marito un bene nelle difficili posizioni in cui si trovava costituito, ed al creditore Tabetta una più sicura cautela.

§. 2. Fatti posteriormente avvenuti. — Cenno dei giudicati riportati dal Mazzarone contro di Cardona, i quali luminosamente confermano l' ottimo suo diritto.

Essendo divenuto Tabetta creditore di ambo i coniugi Gaudiosi e Cardona, ne fece del suo credito cessione a D. Augusto Muraglia, il quale lo cedette di poi al Mazzarone.

Costui col carattere di cessionario di Tabetta creditore originario imprese la espropriazione di un fondo posto in Fiumefreddo, chiamato *Faviano*.

Non va pretermessa la considerazione importante, cioè di essere trapassato da questa a miglior vita D. Francesco Gaudiosi nel giorno primo di marzo del 1818.

Dopo le procedure richieste dalla legge, e dopo di essere divenuto nel giorno 12 di luglio del 1819 D. Pietro Bosco aggiudicatario di Faviano per lo prezzo di ducati 5000, si fece luogo seguentemente alla graduazione de' creditori nel 26 di novembre di quell' anno medesimo.

La Cardona, comunque vedovata da quasi un biennio, non aveva curato di render pubblica la sua ipoteca legale nascente da' capitoli matrimoniali, per lo che non venne citata a produrre i suoi titoli. Costei riscossasi sul finire del mese, termine abile a comparire in collocazione, e sul momento di chiudersi la

nota, si trasse innanzi per occupare un luogo sulla ripartizione del prezzo, che l'aggiudicatario Bosco riteneva presso di sè come deposito giudiziario.

Il giudice collocatore assegnò i gradi per epoca d'iscrizioni; rigettò la domanda della Cardona comechè scompagnata da' fogli nuziali. Costei scrisse le sue opposizioni alla nota nel giorno 14 di febbraio del 1820.

Stavano su questo piede le cose, allorchè Mazzarone giudiziosamente provvedendo alla tutela de' proprii interessi; ed antivedendo i fini e le pratiche della Cardona, si appigliò ai mezzi legali per porre in salvo le sue ragioni creditorie.

Innanzi tutto gagliardamente presso gli atti della collocazione impugnò la verità, e l'ammontare de' crediti della Cardona: disse non costare la dote effettiva di duc. 6000, ma sibbene di duc. 4000: oppose la mancanza della iscrizione: in veduta poi subordinata chiese di venir surrogato pel suo credito di sorte, e d'interessi in quelle somme, che per ventura alla sua debitrice si attribuissero.

Mirando il Mazzarone sempre allo scopo di afforzare le domande avanzate innanzi al giudice collocatore, ed al tribunal civile, affrettò il giudizio introdotto contro la Cardona già vedovata del Gaudiosi da quasi due anni.

Mazzarone convenne costei nel tribunal civile di Cosenza per ottener condanna a suo favore per ducati 3078 oltre agli interessi alla ragione dell' otto per cento per vigor di cessione del 17 di giugno del 1818.

Essendo stata la Cardona collocata per le sue doti, Mazzarone praticò due sequestri sulle quantità dotali, che la sua debitrice avrebbe riscosse. Si disputò allora espressamente della evincibilità del cespite dotale della Cordona, e costei sempre perdente rimpetto al Mazzarone, vide costituirsi un doppio giudicato contro di lei nelle due sentenze del tribunal civile di Cosenza, la prima del 13 di marzo, e la seconda del 1 di luglio dell' anno 1820.

La Gran Corte civile delle Calabrie con sua decisione del due di aprile del 1830 prestò il dovuto omaggio al doppio giudicato, di cui era armato il Mazzarone; e surrogando costui nel luogo attribuito alla Cardona per la sue doti giudicò, che egli dovesse raccogliere quanto alla sua debitrice provveniva in virtù delle testuali disposizioni dell'articolo 861 delle leggi di procedura civile, riprodotto nell' art. 210 della legge del 29 di dicembre del 1828.

Vollero l'avverso destino del Mazzarone, e quelli avvenimenti dannosi, i quali sogliono accompagnare il progresso de' giudizii, che si obbliasse di consegnare

nelle narrative principalmente il tenore de' giudicati riportati dal Mazzarone, e su de' quali come su due basi sicure la decisione riposava.

Queste lacune accreditarono le voci calunniose della Cardona, giustificarono le sue querele, e trassero la Corte Suprema all' annullamento di quella decisione denunziata alla sua censura.

La Gran Corte civile di rinvio, comunque istrutta dei veri fatti, essendo stati presentati a lei i giudicati, arricchiti altronde dalla serie ben folta di ponderosi argomenti, quasi per vaghezza di confermare gli augurii funesti per Mazzarone, ha trasandato di giudicare sopra le maggiori eccezioni perentorie; ha manomesso i giudicati; ed abbattendo i più sicuri principii di legge ha consegnato nel seno della sua decisione il germe di tanti vizii, i quali al paragone della legge, e della severa dottrina della Corte Suprema ne produrranno certamente l' inevitabile distruzione.

§. 3. Testo della decisione impugnata.

Quistioni.

1. *Sono validi gli appelli notificati al domicilio de' patrocinatori in un giudizio di ordine, ch'ebbe luogo sotto la vecchia procedura. Può nell' affermativa la sig. de Cardone profittare di tal risoluzione a cui riguardo il corrispondente mezzo venne rigettato dalla suprema corte di giustizia ed accolto nell' interesse del solo sig. Mazzarone?*

2. *La iscrizione di costui è valida. In altri termini può esaminarsi tal quistione quando non si sono spiegati i motivi dell' invalidità?*

3. *Ha lo stesso un giudicato di affezione sul credito, che per ragione delle sue doti ripete la signora de Cardona?*

4. *Nella negativa ha il sig. Mazzarone un tale dritto sul detto cespite per virtù dell' obligazione assunta dalla detta sig. de Cardone insieme col primo marito barone Gaudiosi. Ha potuto acquistarne alcuno per la sopravvenuta veduità della stessa de Cardone?*

5. *La dote sudetta dovrà riputarsi di duc. 6000, ovvero in duc. 4000, secondo la dichiarazione posteriore a' capitoli matrimoniali, e senza 'l intervento della sposa in allora minore?*

6. Sono da graduarsi i frutti dotali e l'antefato?

7. Vi può esser materia di deliberazione sull'appello della Real Cassa di Ammortizzazione?

8. In fine che di dritto per le spese?

Sulla 1.

Visto l' art. 847 *leggi di procedura civile.*

Attesocchè in esso è testualmente disposto la intimazione della sentenza nel domicilio del patrocinatore.

Che ciò sarebbe sufficiente per ritenere nel favore del gravame la intimazione di questo nello stesso domicilio per la ragione del più al meno che s' incontra perfettamente col fine della disposizione.

Che ciò non pertanto uopo è mettere attenzione alle ragioni opposte le quali tutte basano sul termine aumentato per le distanze.

Che tal motivo favorisce anzi la prima tesi, poichè ove tal termine fusse accordato per produrre il gravame, mancherebbe l'altro per consigliare la volontà della parte; termine pur troppo necessario tostochè la intimazione della sentenza deve seguire nel domicilio del patrocinatore.

Che d'altronde ogni dubbio svanisce appena si mette attenzione al disposto nell'articola 848 *nel quale si pre-*

scrisse la citazione al patrocinatore dell' ultimo creditore gvaduato qualora vi sia luogo. Questa clausola va spiegata dal precedente articolo 844. Non è concepibile, che contro la stessa sentenza taluni dovessero essere citati nel domicilio del patrocinatore, altri nell' effettivo.

Atteso infine, che la dimostrazione vien chiusa dall' art. 176 della nuova legge per la ragione ideata dal giureconsulto Paolo l. 25 e 27 ff. de leg.

Atteso non pertanto, che la signora de Cardone non può giovarsi del detto ragionamento ostandole la cosa giudicata per essere stato tal di lei motivo rigettato dalla suprema corte di giustizia ragione presa dall' art. art. 697 ll. di proc. civile.

Sulla 2.

Attesocchè la iscrizione presa dal sig. Mazzarone non si vede viziosa; e d' altronde non si è manifestato alcun difetto, comunque siasi dedotta la invalidità di essa.

Sulla 3.

Attesocchè due sono i giudicati cui si appogia il sig. Mazzarone l' uno de' 7 marzo 1820; e l' altro del 1 luglio dello stesso anno.

Attesocchè sebbene nel primo giudizio si fusse preteso dal creditore di essere surrogato ne' dritti della debitrice de Cardone, onde sperimentarli sul prezzo del fondo spropriato, pure il tribunale non accordò tale surroga avendo dichiarato di non esser quella la sede propria per esaminare tale dimanda.

Atteso in ordine al secondo giudicato, ch' essendosi diretto lo stesso creditore con sequestro in danno della sig. de Cardone presso l' aggiudicatario del fondo espropriato priachè il giudizio di ordine fusse stato espletato, si difese la sequestrata espressamente sulla nullità di tale atto a causa della natura dotale, che rivestiva il suo credito, ancora per la novella costituzione di dote fatta in benefizio del secondo marito anche esso presente al giudizio.

Attesocchè il tribunale omise interamente di esaminare l' eccezione di nullità dedotta da' conjugi de Cardone e Pizzini per la ragione espressa nel dispositivo e per i motivi consegnati nella prima sentenza, la quale avea già acquistato il carattere di giudicato risolven-

do il sequestro che confermò come mezzo conservatorio, dichiarando l'aggiudicatario debitore del prezzo pel quale l'aggiudicazione avea avuto luogo.

Che tale sia stata la mente de' giudicanti si è evidente poichè a quell'epoca la graduazione non avea avuto luogo, e non si conoscea qual rango sarebbe appartenuto alla sig. de Cardona; la dichiarazione di essere il sig. Bosco debitore del prezzo non potea pregiudicare i dritti de' creditori che sullo stesso poteano vantar ragione, la mancanza del giudizio di ordine avea la prima volta fatto dichiarare di non esservi luogo a deliberare, in conseguente il tribunale provvide in corrispondenza della precedente sentenza, che tenne sotto i suoi occhi.

Che la dimostrazione si compie appena si riflette di essere il credito, pel quale si procedette al sequestro, inferiore al prezzo dell'aggiudicazione e minore ancora del credito della sig. Cardone; in consegnenza ove il tribunale voleva confermare il sequestro nel modo com' erasi dimandato dovea ridurlo alla somma pretesa dal sequestrante qualora la sequestrata fusse stata utilmente collocata per le sue doti sul prezzo di che il sig. Bosco era debitore.

Attesocchè indipendentemente da tali ragioni il giudicato essendo per legge la transazione morale, che

deve terminare il litigio, dev'essere espresso portante condanna, o assoluzione l. 1 dig. de re jud.

Che il giudicato si oppone non ha nulla di tutto ciò, mancandovi all'intutto la quantità per la quale si era proceduto al sequestro; e l'altro cioè quello di marzo 1820 tant'è lungi che possa influire alla specie in quanto che vi è l'espresso contrario, cioè di non esservi luogo a deliberare sulla quistione ora in esame. Ed in conseguenza deve conchiudersi per la non esistenza dell'opposto giudicato, che ove pure si ricorra alla teoria degli equipollenti, escogitata da'chiosatori di detta legge, e sull'appoggio della 59.ma dello stesso titolo, niuna espressione si rinviene, che possa equivalere, poichè la somma per la quale si era proceduto al sequestro, e l'altra delle ragioni dotali della sig. de Cardone erano, e sono due grandezze affatto diverse, ed incorrispondenti a quella del prezzo di cui era debitore Bosco, sola quantità mentovata nella sudetta sentenza.

Sulla 4.

Visto gli art. 1555 dell'abrogato codice uniforme all'art. 1367 ll. ec.

Attesocchè precise il sospetto danno le obligazioni da una donna contratte unitamente e solidariamente col

marito vietate per le leggi, che ci hanno precedentemente governato, pel caso in ispecie s'incontra il doppio divieto, cioè quello del tempo, nel quale la obligazione fu scritta e l'altro in cui si sperimenta.

Che indubitatamente l'azione della sig. de Cardona contro il patrimonio del di lei primo marito, e per la restituzione della dote, costituita prima dell'anno 1814 *in cui fu scritta la obligazione a favore del sig. Tabetta, da cui ha causa il signor Mazzarone: il contratto adunque non potè avvincere le doti della signora de Cardone; che anzi dovè escluderle per la legge che allora imperava: il tempo non poteva favorire il creditore, e fargli acquistare una cautela maggiore di quella, che le parti non pensarono quando il contratto si formò.*

Che meno sia del caso la regola scritta nell'articolo 1963 *ll. cc. Il patrimonio del debitore forma la garentia de' creditori quando non vi sieno però cause di eccezione o di esclusione; i privilegi vanno nella prima classe, i beni o dritti inalienabili formano la seconda: la dote va precisamenti tra gli ultimi.*

Che ove pure tale regola si credesse applicabile, e malgrado le premesse osservazioni, è da considerarsi che al tempo della esecuzione trovasi pari intangibile il credito, per la qualità dotale, che ha nuovamente acquistata.

Che non giova in contrario sostenere di essersi la seconda costituzione di dote fatta dopo di avervi acquistato dritto il creditore, per lo principio che alcuno non può restare pregiudicato dal fatto di un terzo, imperocchè non trattasi di un immobile, sul quale vi potea essere impressa un' affezione, sebbene di un mobile, il cui dominio si trasmette liberamente, ed il possesso sta in un luogo di titolo. Allontanata la idea de' giudicati nel favore del signor Mazzarone, si trova egli senza alcuno addentellato sul credito in disputa.

Che non meno strana si è sul proposito l' eccezione del giudicato, dedotta in nome de' conjugi Pizzini e Cardone, da quanto avvenne sul reclamo del primo contro la sentenza del 13 *marzo* 1820, *imperocchè nel fondo fu trovato non ricevibile la tezza opposizione, perchè mancava l' estremo del pregiudizio. Una dichiarazione dell' intutto negativa non può comprendere una virtuala positiva. Se dunque fu dichiarato di non esistervi un giudicato, che lo pregiudicasse, perchè il tribunale non aveva trovato luogo a deliberare sulla pretesa affezione delle doti, non ne può discendere di essersi deciso del niun dritto del creditore sul credito rappresentavasi dalla signora de Cardone.*

Sulla 5.

Attesocchè le doti costituite alla sig. de Cardone furono in duc. 6000 *nelle tavole nuziali.*

Attesocchè in una dichiarazione posteriore lo sposo unitamente a' genitori della sposa dichiararono di essere state le doti in duc. 4000.

Attesocchè giova osservare nel fatto di esser la controdichiarazione segnata da' soli genitori della sposa, mentre ne' capitoli matrimoniali questa venne rappresentata dal fratello D. Antonio de Cardona.

Attesocchè o si riguardano le leggi del tempo in cui l' istrumento dotale fu firmato, avuto riguardo al luogo ove fu solennizzato, o a quelle del paese, cui li contraenti appartenevano, o infine alle vigenti si rinviene inefficace la controdichiarazione, che forma il solo appoggio del sig. Mazzarone.

Che acquistato essendosi il dritto della dotata colle tavole nuziali non può restar pregiudicata dal fatto altrui, senza il suo consenso; e molto meno la dote può restar minorata senza i solenni della legge per essere inalienabile art. 1349 *ll. cc. uniforme all'articolo* 1396 *del codice civile abrogato l.* 41 *dig. sud.* 7 *e* 14 *de pact. dot.*

Che non giova nella specie dire di esser la dota-

ta in quel tempo minore, e per conseguenza rappresentata dal genitore, che la dotò; imperocchè questo stesso volle, che vi fusse intervenuto il fratello nel di lei nome e costui era pure interessato nello stabilimento che si faceva alla germana, essendo uno de' successibili al dotante.

E finalmente il fatto della donazione de' duc. 2000 fatta dalla sig. de Cardona alla di lei figlia per nulla può pregiudicarle poichè la donazione fa pruova del dominio del donante, e non il contrario che sostiensi.

Sulla 6.

Attesocchè non è già che si contrasta il dritto della sig. de Cardona per i frutti delle doti, e dell' antefato sibene di non averne fatta la dimanda.

Che innanzi a' primi giudici non vi sia stata parola de' frutti delle doti, è un fatto di cui non puossi dubitare; l' opposto è da ritenersi in quanto all' antefato, imperciocchè fu mai sempre parlato delle doti, e convenienze nuziale, le quali non possono altro riguardare che l' antefato solo e vero promesso alla sposa nel caso di scioglimento di matrimonio per la morte del marito.

Che deve da ciò conchiudersi di non esservi stata

dimanda per i frutti delle doti, o se vi fu., la omissione del giudice graduatore non essendo stata opposta, potrà dar luogo a tutt'altro sperimento non mai ad ottenerli nella sede di questo giudizio. L'antefato poi come conseguenza delle promesse nuziali è d'accordarsi, coll' epoca però dell' aperta collocazione, che coincide coll' altra in cui perdè la sig. de Cardone l' usufrutto legale de' beni della figlia per lo passaggio a seconde nozze.

Sulla 7.

Attesocchè la Real Cassa di Ammortizzazione presentandosi nello stesso stato in cui era quanda decise la gran corte delle Calabrie, la cui decisione non meritò censura dalla suprema corte a riguardo di detta Cassa così manca ogni motivo per deliberare.

Che ove poi sia ella interessata nelle quistioni elevate dalla sig. de Cardone, i motivi espressi per la risoluzione di quelle sono pur anche d'adottarsi nell' interesse di detta Cassa.

Visti finalmente gli art. 222 *e* 535 *ll. di procedura civile.*

La gran corte civile pronunziando diffinitivamente in grado di rinvio, e sugli effetti della contumacia già riunita, senz' arrestarsi all' eccezioni pregiudiziali

di rito per le dedotte inammisibilità degli appelli, che rimangono rigettati, rigetta del pari gli appelli prodotti da' creditori del defunto barone Gaudiosi, e dallo stesso D. Camillo Mazzarone alla sentenza resa dal tribunale civile di C. C. resa il 13 maggio 1820 a riguardo del credito dotale di duc. 6000 della signora de Cardone ammesso in primo luogo. E facendo in parte dritto all' appello incidente della nominata signora de Cardona, aggiungendo ordina che venghi graduata nello stesso luogo per lo di lei antefato in quanto all' usufrutto sua vita durante da liquidarsi a termini della nota prammatica del 1617, il quale usufrutto decorrerà a beneficio di lei dal giorno dell' aperta collocazione in avanti.

Dichiara che in quanto all' usufrutto di detto antefato per lo tratto antecedente non che per gl' interessi delle doti, allo stato non trova luogo a deliberare, e fa salve alla sudetta Cardona le ragioni innanzi ai primi giudici come per legge.

Dichiara similmente non esservi luogo a deliberare sull' appello prodotto dalla real cassa di ammortizzazione.

Ordina che la detta sentenza venghi eseguita colla fatta aggiunzione per effetto di che si procederà alla chiusura del verbale di graduazione sulle basi del presente giudizio.

Condanna Mazzarone alle spese a beneficio della sig. Cardona liquidate.

Le compensa a riguardo di tutti gli altri interessati.

Condanna il solo Mazzarone alla multa di ducati 2. 40.

La esecuzione allo stesso tribunale.

Questa decisione è impugnata con ricorso per annullamento dal Mazzarone ; i dieci motivi , parte risguardano il rito , parte i principii di legge evidentemente violati dalla Gran Corte civile; i quali tutti noi riduciamo alle seguenti proposizioni.

I. Non ha luogo nella specie il fine a non ricevere opposto dalla de Cardona.

II. La Gran Corte si è messa in manifesta contraddizione col disposto dell' art. 847 delle leggi di procedura civile , e coi dettami inculcati dalla Corte Suprema col suo arresto de' 25 di luglio 1831.

III. La Gran Corte non ha considerato, nè statuito sulla perentoria eccezione opposta della mancanza di azione , e di qualità per agire della Cardona.

IV. Ha pur trasandato di rispondere all'eccezione di non aver conservato la Cardona l' anteriorità delle sue doti colla pubblicità della iscrizione, rinnovandola sul compiere del decennio.

V. Tantomeno si è intrattenuta la Gran Corte civile

sulla domanda di surrogazione avanzata dal Mazzarone davanti a lei.

VI. Ha poi la Gran Corte medesima scosso dalle fondamenda, ed abbattuti nel disfavore di Mazzarone il triplice giudicato, consistente nella sentenza del 13 di marzo 1820; nella seconda del 1 di luglio dell' anno medesimo, e nella terza del 20 di giugno del 1821.

VII. Colla distruzione de'giudicati ha la Gran Corte in pari tempo vulnerati i puri assiomi del diritto, e le incontrastabili testuali prescrizioni di legge.

§. 4. Futilità del proposto fine per non riceversi il ricorso del Mazzarone.

Il nostro contraddittore sofisticando sulle parole dell' articolo 582 delle leggi di rito civile, vorrebbe trarsi d' impaccio chiudendo l' ingresso ai giusti piati del ricorrente, appigliandosi ad un mezzo di irrecettibilità quanto fragile, altrettanto lontano dalla mente del legislatore. Quell' articolo impera, che il ricorso per annullamento s' intimi alla parte diunita alla quietanza del recivitore de'duc. 40 depositati per la multa. Nel fatto la quietanza del recivitore distrettuale di Cosenza dice: *aver ricevuto dal signor Camillo Mazzarone di*

Fiumefreddo la somma di duc. 40 a valere sul prodotto de' depositi giudiziarj dell' esercizio del 1833 *conto particolare della real cassa di ammortizzazione.* Abbiamo dunque, che Mazzarone depositò la somma voluta dalla legge, cioè duc. 40; che questa somma fu depositata appunto nelle mani del recivitore; che fu trasmessa per lo conto particolare della Real cassa, cioè per quello delle multe; e che in fronte al ricorso venne intimata alla Cardona. Questi elementi riuniti i quali escludono qualunque altra idea, tranne quella di aver Mazzarone depositato la somma espressamente, come multa di quel ricorso che intendeva intimare, rimuovono potentemente la irrecettibilità dedotta dalla parte, di che viviamo cotanto certi, che tralasciando questo argomento come irrefragabile, passiamo alla disamina degli altri punti più importanti delle promesse dimostrazioni.

§. 5. Violazione dell'articolo 847 delle leggi di rito, e delle massime proclamate dalla Corte Suprema coll'arresto del 25 luglio 1831.

L' articolo 520 delle leggi di rito fulmina la pena di nullità, qualora l' appello non s' intimi o alla persona, o al domicilio. Questa è una regola generale e costante, la quale non riceve restrizione veruna,

tranne il caso di una eccezione espressa. L'art. 841 in sè non la contiene certamente, perciocchè permette soltanto la notificazione della sentenza alla parte nel domicilio del patrocinatore, e con un comma separato occupandosi dell' appello, nulla aggiugne, che derogar possa alla regola generale racchiusa nel cennato articolo 520. Queste massime gustò la prima volta la Corte Suprema, e ne impose delle stesse l'osservanza; e queste massime la Gran Corte civile a dispetto della legge, e della Corte Suprema ha obbliato nella disputa attuale, onde inevitabile riesce la censura dell' impugnata decisione.

§. 6. **La Gran Corte non ha punto considerato, nè giudicato sulla dedotta mancanza di azione della Cardona, e della sua qualità a stare in giudizio.**

La legge nell'art. 1362 dispone così. *Il solo marito ha l' amministrazione de' beni dotali, durante il matrimonio. EGLI SOLO HA IL DRITTO DI CHIAMARE IN GIUDIZIO I DEBITORI, E DETENTORI DE' BENI DOTALI, DI RISCUOTERNE I FRUTTI, E GL' INTERESSI, E DI ESIGERNE I CAPITALI.*

Il solo marito adunque, e non altri e quindi D. Antonio Pizzini, e non già D. Teresa Cardona doveva, e poteva intentare il giudizio, proseguir-

lo, e compierlo per la salvezza di quel danaro che si grida dotale. Questa verità scolpita nella legge è avvalorata dal fatto proprio della controparte; perciocchè nell' esperimento innanzi ai tribunali di Calabria per effetto del succitato articolo, venne messo in causa il secondo consorte della Cardona con decisione del 23 di febbraio 1821 appunto per sostenere egli la causa delle doti la quale ha pur fatto passaggio in autorità di cosa giudicata. Egli venne dunque dichiarato parte necessaria, anzi unica del giudizio per effetto di un giudicato solenne.

Queste eccezioni interessanti e cotanto perentorie, da far cessare ogni piato, e da spegnere sul nascere ogni controversia, presentate appositamente dal Mazzarone nel giudizio di rinvio davanti alla Gran Corte civile, non hanno meritato la menoma sua attenzione; talmente che di esse non si propone quistione alcuna; su di esse non considera; non giudica; in somma interamente le obblia, e le trasanda. È manifesto che un tanto fallo caduto sopra eccezioni sostanziali, risveglia la violazione degli articoli 219 della legge organica dell'ordine giudiziario, e 233 delle leggi di rito civile, i quali congiunti insieme fulminano la decisione impugnata per difetto di motivazione, per essere la stessa un atto arbitrario e nullo. Perciocchè se le Gran Corti civili non sono astrette ad occuparsi di ogni dife-

sa, ovvero di ogni ripiego, o cavillo; debbono però per lo stesso principio indispensabilmente disaminare le quistioni cardinali di rito e di merito ad esse offerte dalle parti, e le quali sorgono dalla contestazione; ossia dalla combinazione dell'azione con le eccezioni, e di queste colle replicazioni, che hanno luogo in giudizio. E sopra l'attual punto controverso interamente omesso dalla Gran Corte civile, se ne disputò appositamente innanzi alla prima ed alla seconda Gran Corte; anzi un giudicato favorisce la causa del Mazzarone, siccome di sopra si è osservato, e con tutto questo magnifico corredo di ragioni, la Gran Corte Civile ha tali deduzioni preterito.

§. 7. La Gran Corte civile ha pure omesso di rispondere alla deduzione momentosissima della mancanza della iscrizione opposta alla Cardona.

D. Camillo Mazzarone si rese gagliardo contro della sua avversaria, oppugnando l'anteriorità del suo credito, e tra gli altri argomenti, per quel potentissimo motivo di non averlo essa renduto pubblico, iscrivendolo sulla conservazione dei privilegii e delle ipoteche.

Mazzarone raziocinava così: D. Teresa Cardona si congiunse in nodo coniugale con D. Francesco Gaudiosi in Palermo nell'anno 1810.

Si restituì in patria nel 1814. Rimase vedova nel marzo del 1818. Iscrisse le sue doti nel dì 7 di dicembre dell' anno 1820; vale a dire un anno e due mesi dopo la pubblicazione delle leggi civili avvenuta nel 1. di settembre dell' anno 1819; e quando già la collocazione dei creditori concorsi a danno di suo marito era giunta alla discussione de' gravami recati contro la nota del giudice distributore del prezzo.

Dunque soggiungeva Mazzarone il rango ipotecario di costei, pualunque sia il suo titolo non può risalire certamente al 1810, perchè degradato dalla mancanza dell' iscrizione nel tempo legale, e perciò disceso al giorno 7 di dicembre dell' anno 1820. Questo metodo quanto legale, altrettanto evidente menava alla sicura conseguenza di dover primeggiare il credito di Mazzarone su quel di Cardona, per la semplice ragione di essere il primo iscritto nel 1814, ed il secondo nel 7 di dicembre 1820.

Qnesta disputa capitali:sima, e tale da impegnare direttamente l' anteriorità, e l' ammissione de' rispettivi crediti costituiva una di quelle eccezioni perentorie, le quali potendo trarre seco, e da sè sole la decisione della causa, senza aver bisogno di ravvolgersi in altre dispute, doveva indispensabilmente formare il soggetto di seria, ed apposita disamina della seconda Gran Corte civile.

Ma costei in verun modo, e neppure fuggevolmente ha creduto di una tanta deduzione occuparsi nella sua decisione.

Quindi sopra di questo punto momentosissimo non rinviene, non decide, non eleva una quistione; non una considerazione; ma nemmeno un rapido cenno scorgesi gittato per azzardo, il quale ci avvertisse di avere tali dispute la Gran Corte civile se non gustato, fiutato almeno da lungi. Queste gravi omissioni in una disputa sì ferocemente combattuta, e dalla cui vittoria pende la sorte di una sventurata famiglia, richiamar debbono la censura la più rigida sul sistema riprovevole serbato dalla Gran Corte in affari di tanto interesse.

Basterebbe per noi l'avere rilevato questi vizii intrinseci o sostanziali, che opereranno l'annullamento della decisione; ma vaghi di dimostrare la ragionevolezza del nostro assunto, ipoteticamente combatteremo l'unica eccezione che avrebbe potuto obbiettarci la Cardona, ma che noi ignoriamo, perchè non renduta dall'avversaria, ed in veruna maniera discussa, e vagliata dalla Gran Corte civile.

L'unico rifugio della contraddittrice sarebbe riposto nella non applicabilità delle leggi civili imperanti sulle donne vedovate prima della loro pubblicazione; atteso che mancherebbe per esse il termine *a quo*

cominciar dovrebbe a decorrere l'anno ultile per iscrivere le doti.

Noi opporremo a questa obbiezione, che questo sistema non avrebbe altro merito, che di un ingegnosa industria , ma non di un solido ragionamento. Perciocchè anche per le vedovate pria dell'apparizione delle leggi nuovissime vi è il termine *a quo* , cioè la messa in mora legale contenuta nella solenne pubblicazione delle leggi istesse. La Corte Suprema in mille rincontri ha giudicato in questo senso , onde salvare insieme l'osservanza delle leggi, e l'interesse delle parti. L'articolo 2032 delle leggi civili è concepito in termini generali , nè predilige le donne vedovate prima della sua pubblicazione. Desso costituisce una legge puramente conservatoria, la cui osservanza si appartiene all'avvenire, e perciò rientra nel demanio del legislatore. Dessa non attenta al diritto acquistato , ma del diritto che rispetta ne regola l'esercizio. In somma commette alla volontà dell' uomo la conservazione del proprio diritto ; l' avverte e poi lo punisce della sua volontaria trasgressione. Nel fatto la Cardona ci offre la pruova la più evidente del nostro assunto nelle sue operazioni. Essa fu sollecita d'iscrivere il suo credito, quindi intese essa stessa la prima tutta la forza delle sue obbligazioni, e tutto l' impero della legge. Ma se il suo

fatto è fuori del prescritto di questa, rimane sempre la sua inosservanza, la quale non potrà certamente riuscir profittevole a chi non temette del divieto nitidamente proclamato dal legislatore.

La Gran Corte civile se avesse tenuto in pregio queste deduzioni, delle quali lucidamente e precisamente depongono le narrative, sarebbe discesa alla seconda considerazione, cioè alla mancanza del rinnovellamento della iscrizione giusta i sensi dell' articolo 202 della legge del dì 29 di dicembre 1828. Perciocchè la Cardona non ha curato di rinnovare la sua iscrizione dopo il trascorrimento del decennio, e nel mentre si disputa tuttavia nel corso della collocazione della spettanza del prezzo dell' aggiudicazione, ed il quale si ritiene dall' aggiudicatario sig. Bosco come deposito giudiziario; quale circostanza ci restringe espressamente ne' termini del citato articolo; non facendosi luogo nel caso nostro alle immaginate antinomie degli articoli 54, e 72 della legge medesima, i quali contemplano due casi dal nostro affatto diversi, cioè della aggiudicazione necessaria, e della vendita giudiziale avvenuta in danaro, e del quale se ne fosse per ventura fatto il deposito.

§. 8. La Gran Corte civile ha pur trasandato di giudicare sulla dimanda del subingresso chiesto da Mazzarone nel luogo della Cardona.

La Corte Suprema col suo arresto del 25 di luglio 1831 annullò la decisione della Gran Corte civile delle Calabrie nel supposto di non avere la domanda di subingresso corso il doppio grado di giuridizione. Mazzarone in rinvio fece istrutta la seconda Corte intorno ad una tale pretensione. Perciocchè pose in chiaro di avere avanzato innanzi ai primi giudici una simile domanda, e di averla riproposta innanzi alla prima Gran Corte civile. Lo esame di questa controversia, a prescindere che rientrava implicitamente ne'motivi di annullamento, costituiva una eccezione di rito interessante di per sè sola, ed interessantissima riputata dalla Corte Suprema nel primo suo arresto. La seconda Corte ha negletto, non meno la giudicatura della Suprema Corte ed il disposto della legge, quando di questa dimanda, e di questa disputa non si è punto occupata. In tal maniera ha aggiunto alle gravissime omissioni di sopra notate anche la presente, e le quali tutte riunite spingeranno nel nulla la decisione impugnata, la qual somiglia ad un corpo che precipita, per la veemenza irresistibile di una forza superiore.

§. 9. Violazione del primo giudicato militante in favor di Mazzarone del 13 di marzo 1820.

Si è rammentato di sopra di esser rimasa vedova D. Teresa Cardona nel 1 di marzo del 1818, e di essere stata tratta in giudizio dal Mazzarone in tale stato vedovile nel 1820.

Costui si fece a chieder condanna contro di lei in virtù dell'istrumento creditorio del 7 di maggio del 1814. Mazzarone in questo primo scontro mirava allo scopo unico di essere surrogato nel grado, al quale aspirar poteva la Cardona nel giudizio di ordine, il quale come che tuttora ne'suoi principii, non lasciava sperare con fondamento a quale creditore un destino ed una anteriorità certa e sicura sul prezzo ripartibile si attribuisse.

La Cardona fin dalla introduzione del giudizio si avvide de' progetti del Mazzarone, e comprese tutta la forza delle sue dimande. Essa vogliosa di declinare dal pregiudizio di vedere avvinto il capitale delle sue doti, del quale già si teneva proposito nella nascente graduatoria, immaginò il ripiego di un secondo matrimonio, all'ombra del quale avesse potuto riuscire di tutelare i suoi averi. Essa affrettò con D. Antonio Pizzini di Longombardi le promasse sponsalizie, col

quale con legami indissolubili poco stante si congiunse. Tra i nuovi coniugi si celebrarono nel 1820 i capitoli matrimoniali, ne' quali la Cardona si ricostituì in dote quegli stessi duc. 4000 dati al primo consorte D. Francesco Gaudiosi.

La Cardona non solamente oppose per immunità delle sue doti il beneficio del Senatoconsulto Velleiano, e dell' art. 1554 del codice abolito, pari all' articolo 1367 delle leggi civili, ma anche espressamente dedusse, che la sua dote non poteva esser colpita dall'obbligazione contratta solidalmente col marito, e che d' altronde non possedendo beni parafernali, l' effetto della sua obbligazione ricadeva sulle doti, le quali erano intangibili.

Ecco le sue parole (1). *La convenuta ha opposto, che la domanda deve essere rigettata, perchè sia per effetto del senatoconsulto Velleiano, sia per effetto dell' articolo 1554 codice abolito, ed artic. 1367 ll. cc.,* *LA DOTE È INTANGIBILE, E QUINDI NON AVENDO ESSA CHE DUCATI 6000 DI DOTE, GIUSTA LE TAVOLE NUZIALI DEL DÌ 24 MARZO 1810 STIPULATE IN PALERMO NON DEVE ESSERE TENUTA AL PAGAMENTO.*

---

(1) *Tutti i documenti, de' quali si riporta il tenore nella presente memoria, così si leggono nelle narrative della decisione impugnata.*

Ha soggiunto inoltre, che avendo contratto un nuovo impegno di matrimonio con D. Antonio Pizzini, si ha da se stessa ripromessa in dote porzione di quell'istessa somma, che formò la dote del primo marito, come dai capitoli matrimoniali che ha esibito.

Il tribunale con sua sentenza diffinitiva del dì 13 di marzo 1820 passata in autorità di cosa giudicata considerò e ragionò a questo modo:

Attesocchè la domanda dell'attore per ciò che riguarda la soddisfazione del suo credito di duc. 3078.86 poggia sopra un titolo autentico dalla debitrice non impugnato, anzi dal suo patrocinatore nella pubblica udienza riconosciuto, COSICHÈ SORTIR DEVE TUTTO IL SUO EFFETTO, SI PER LA SOMMA IN PRINCIPALE, CHE PER LO INTERESSE CORRISPONDENTE.

Che d'altronde l'altra parte della dimanda, che riguarda la surroga ai diritti di graduazione alla detta debitrice spettanti, oltre che è da riputarsi estemporanea, RIFLUENDO SULL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA, QUALUNQUE VA AD EMETTERSI DAL TRIBUNALE SULLA DOMANDA IN PRINCIPALE, RIGUARDA PURE DIRITTI INCERTI, E NON VERIFICATI IN FAVORE DELLA DEBITRICE, DACCHÈ IL GIUDIZIO DI GRADUAZIONE NON ANCORA HA AVUTO IL SUO TOTALE EFFETTO.

Il tribunale in atto che annuisce alla prima parte

della domanda, e condanna colla esecuzione provvisionale la debitrice D. Teresa de Cardona al pagamento degli espressati duc. 3078. 86 *coll' interesse convenuto all' otto per cento in forza dell' allegato titolo, dichiara non esservi luogo a deliberare sulla domandata surroga.*

Questo giudicato evidentemente respinge la doppia eccezione proposta dalla Cardona, e la condanna puramente, e semplicemente e senza eccezione alcuna, mentre la seconda eccezione, cioè quella della intangibilità delle doti se avesse accolta, bisognava limitar la condanna ne'soli beni parafernali, come tuttogiorno si pratica nel foro. La dichiarazione poi di non esservi luogo a deliberare sulla chiesta surrogazione, per la ragione che non era per ancora assicurato il luogo spettante alla Cardona nella graduazione, e perchè nella sede del giudizio di ordine doveva il creditore provvedersi per la esecuzione del giudicato, onde ottenere il subingresso; pruova che non si dubitò mai, nè del diritto, nè dell' afficienza del credito di Mazzarone sulle doti della sua debitrice; il primo che nasceva dalla incertezza del grado, che avrebbe potuto ottenere la Cardona; la seconda, che veniva dal rito il quale imponeva di rimandarsi alla sede propria la esecuzione del profferito giudicato.

Da ultimo, quando si voglia esser larghi nella in-

terpretazione del giudicato, avrà esso certamente imposto fine alla controversia della validità della obbligazione, ed avrà alla peggio rimesso ad altro sperimento la dichiarazione della sua afficienza sul capital delle doti, quale afficienza essendo stata solennemente dichiarata da un secondo giudicato, fa d' uopo per noi entrare senza indugio in questa importante dimostrazione.

§. 10 Violazione del secondo giudicato del dì 1 di luglio 1820.

Procedevano oltre gli atti della graduazione dei creditori del Gaudiosi, e già Mazzarone vantava per sè un giudicato solenne rinchiuso nella sentenza dei 13 di marzo del 1820; allorchè apprese di essere stata collocata la Cardona nel primo luogo, essendole venuti attribuiti i ducati 6000 da lei chiesti come dotali, mediante sentenza diffinitiva del tribunale, il quale sulla nota dei gradi profferì suo giudizio.

Mazzarone trovavasi di avere imposto sequestro nel giorno 10 di maggio di quell' anno nelle mani dello aggiudicatario D. Pietro Bosco; ma dopo della sicura collocazione del credito della Cardona, credette saggio divisamento reiterare nel giorno 13 dello stesso mese quel sequestro per tutto il prezzo dell'aggiudicazione in du-

cati 5000; comechè egli era creditore, non meno de' ducati 3078, di sorte ma pure di un ben lungo novero d'interessi alla memorata ragione dell'8 per 100, i quali ascendevano a circa duc. 5300, calcolati del dì 5 di giugno 1818 fino al pagamento totale del debito.

E poichè sopra questo punto spesse ed alte querele ed obbiezioni si muovano dalla contraddittrice, noi quì riportiamo il tenor del sequestro, per confutare anticipatamente le dicerie inesatte, che studiatamente si spargono sul proposito.

Io usciere . . . Ho sequestrato nelle mani di D. Pietro Bosco la somma di duc. 5000, *dei quali è debitore per l'aggiudicazione diffinitiva dello immobile Faviano sito in Fiumefreddo espropriato a danno di D. Francesco Gaudiosi,* E SUI QUALI SUDDETTI DUC. 5000 *D.* TERESA DE CARDONA POTRÀ VENIRE GRADUATA NEL GIUDIZIO DI GRADUAZIONE, PENDENTE SUL PREZZO DI DETTO IMMOBILE, *onde assicurarsi lo istante per esser pagato* DELLE SOMME DI DUC. 3078. 86, E DEGL' INTERESSI *all'* 8 *per* 100 E SPESE *dalla signora de Cardona, che deve all'istante in virtù di sentenza dei* 13 *maggio* 1820.

I coniugi de Cardona e Pizzini convenuti nel giudizio di sequestro ripresentarono con maggior vigore la eccezione della intangibilità delle doti, riparandosi sotto questo scudo da essi creduto impenetrabile.

Essi si espressero così. CHE DEI DUC. 6000 AVENDOSENE LA DE CARDONA COSTITUITI IN DOTE DUC. 4000 IN OCCASIONE DEL NUOVO MATRIMONIO SUO COL SIG. PIZZINI. QUESTA ULTIMA SOMMA NON PUOLE AGGIUDICARSI ALL' ATTORE, DOVENDO SERVIRE PER SOSTENERE I PESI DEL MATRIMONIO ISTESSO.

SI CONCHIUDE PER LO RIGETTO DELLA DOMANDA GIACCHÈ I DUCATI 6000 FURONO DOTALI, E MAI AFFETTI DA OBBLIGAZIONE.

Mazzarono combattè gravemente simili deduzioni, ed il tribunale con sua sentenza del dì 1 di luglio del 1820 confermò il sequestro, e dichiarò l' aggiudicatario Bosco, attesa la sua contumacia debitor puro, e semplice della somma sequestrata.

Di questa sentenza appellarono i convenuti, ed il loro gravame costituisce in favor di Mazzarone la difesa la più eloquente, e la pruova la più luminosa dell' ottimo diritto che lo assiste.

La Cardona spiega la vera forza di quel sequestro, e di quella sentenza. Essa la prima ben compresa, e meglio spiegò, che la efficacia di quella sentenza e di quel sequestro, lungi dall' essere mere misure conservatorie, erano veri mezzi legalmente praticati per colpir le doti, e per isvilupparsi poscia in una solenne surrogazione nel grado a lei attribuito in collocazione.

Essa così si espresse in quell' atto di appello 1. *Che avendo il sig, Bosco aggiudicatario dichiarato di non aver somme di spettanza della sig. de Cardona sequestrata, non poteva il tribunale confermare il sequestro di ciò che non esiste.* 2.° *Che caso mai avesse esistita tal somma in mano del sequestratario, essendo dote della Cardona, che non poteva essere affetta da obbligazione ai termini della antica e nuova legge non poteva il Mazzarone sequestrare.* Questo appello cadde in perenzione; di modo che la G. C. civile delle Calabrie con sua decisione dei 7 di luglio del 1828, lo dichiarò perente, ed ordinò in pari tempo, che Mazzarone usasse del suo diritto nascente dalla sentenza del 1 di luglio 1820, come di cosa passata in giudicato.

Questo secondo giudicato adempie certamente allo scopo della evincibilità delle doti; perciocchè non altrimanti poteva venir confermato il sequestro messo dal creditore sul capital delle doti della Cardona, che già aveva ottenuto nella graduatoria, se non riconoscendo l'afficienza sul medesimo del credito di Mazzarone. E quì si noti, che per virtù dell' articolo 861 delle LL. di rito civile e dell' articolo 210 della legge de' 29 di dicembre 1828 ad un creditore, che voglia impedire le somme pagabili al suo debitore in una collocazione

altro rimedio non gli concede la legge, che il sequestro; quel rimedio appunto che praticò Mazzarone per tutela dei suoi interessi.

Costui mise il sequestro nelle mani dell' aggiudicatario del fondo espropriato, mentre pendevano le opposizioni della Cardona alla nota per vedere ammesso il suo credito dotale: nè altro che questo ella poteva ottenere in collocazione e sul prezzo dell' immobile espropriato a danno del marito non vantando essa altra ragion di credito per titolo diverso.

Verificatasi la sua ammissione, venne specificamente, e giudiziosamente reiterato il sequestro per lo credito dotale, che l' era stato attribuito. La Cardona in effetti oppose il privilegio delle sue doti, che non potevano venir compromesse dalle obbligazioni assunte con suo marito.

Il tribunale dichiarò buono e valido il sequestro, ed aggiunse la condanna di debitor puro e semplice contro il terzo sequestrato. Ciò compruova luminosamente l'aggiudicata afficienza delle doti al credito di Mazzarone; perciocchè se il sequestratario Bosco lo avesse pagato, certamente la Cardona non avrebbe potuto da lui pretendere il debito dotale; mentre costui in *excipiendo* legalmente avrebbe opposto il giudicato profferito, lei presente, in giudizio.

L'appello poi interposto dalla Cardona avvalora anche più la forza della cosa giudicata; imperciocchè ella si dolse di avere il tribunale toccato, ciò che era intangibile, e compromesso le sue doti, rendendole passibili dell'azione creditoria di Mazzarone. Questo appello è stato dichiarato perente e la sentenza, come abbiamo poco fa rammentato si è circondata della santità della cosa irrevocabilmente giudicata.

Ma qui si oppone, che i giudicati, che dichiarino buoni e validi i sequertri non diffiniscono i diritti dei contendenti, ma solamente provvedono alla sola conservazione. Noi di tale obbiezione, e di che grandemente la Corte Suprema nel suo primo arresto per mancanza di dimostrazione, e la Gran Corte civile per difetto di raziocinio han fatto gran conto, ci occuperemo di proposito nel paragrafo seguente, nel quale svilupperemo i principii regolatori della materia.

§. 11. Nei giudizii di sequestro presso terzi tra il creditor sequestrante, ed il debitor sequestrato si esamina e si diffinisce la forza e la valività del titolo, e la sua efficacia sulle somme sequestrate.

Colui che seguisse ed adottasse il sistema de'contraddittori, confonderebbe miseramente gli atti preparatorii, ed istruttorii del sequestro presso terzi colla pro-

nunciazione della loro validità che ne faccia il magistrato ; la qual discende come spontanea conseguenza della riconosciuta fermezza dei titoli, e della afficienza dei medesimi sulle somme, e su gli oggetti sequestrati. I giureconsulti distinguono, e non confondono tali cose.

Di fatto in avvaloramento di quanto abbiamo assunto, l'oratore del governo, FAVARD (1) nella esposizione dei motivi sul titolo dei sequestri presso terzi, dice, che: *Il progetto enuncia le cose, che sono insequestrabili. Il codice civile nell'articolo* 1981 *ne ha enunciato alcune; ma deve il codice di procedura completare le regole fisse e positive sù tutto ciò che deve riputarsi insequestrabile: in conseguenza, il progetto riguarda come tali.*

1. *Le cose insequestrabili per legge ;*

2. *Le provvisioni alimentarie date dal giudice ;*

3. *Le somme, ed oggetti disponibili dichiarati insequestrabili dal testatore, o donante ;*

4. *Le somme, e pensioni alimentarie, ancorchè il testamento, o l'atto di donazione non li dichiari insequestrabili.*

---

(1) *Locré. Legislation de la France. tom.* 12 *cod. de procedure civil. pag.* 620.

Il numero terzo di questo articolo contiene una disposizione novella, e che sembra sulle prime nociva ai creditori del legatario o donatario; ma trovasi la stessa modificata dall'articolo sequente, il quale vuole che le somme, ed oggetti disponibili dichiarati insequestrabili dal donante, possano sequestrarsi da principio per causa di alimenti, ED IN SEGUITO A TUTTI I CREDITORI POSTERIORI ALLA DONAZIONE PURCHÈ NE ABBIANO IL PERMESSO DAL GIUDICE; *i creditori anteriori sono esclusi, giacchè l'origine del titolo non dava loro alcun diritto, ed il donante ha potuto imporre alla sua donazione la condizione che gli è piaciuto, senza che questi creditori anteriori potessero dolersene.*

Il CARRÈ (1), nel suo dotto trattato sulla procedura civile giudiziosamente osserva, che: *in ultima analisi l'effetto di ogni sequestro presso terzi dichiarato valido è* O DI FAR PAGARE AL SEQUESTRANTE LA SOMMA DI CUI IL TERZO SEQUESTRATO SI È GIUDICATO DEBITORE VERSO IL SEQUESTRATO, *o di operarne la distribuzione tra lui, e gli altri creditori, che si sarebbero messi nel caso di prendervi parte, o se trattasi di effetti mobiliari, di fargli vendere, perchè il prezzo sia*

(1) *Leggi di procedura civile tomo 2. pag. 377 tit. 7 del sequestro presso terzi.*

egualmente dato al sequestrante , o distribuito come abbiam detto. Così GLI ATTI, E LE SENTENZE SONO DEFINITIVAMENTE ESEGUITE MEDIANTE QUESTO SEQUESTRO.

IL BERRIAT-SAINT-PRIX (1) magistralmente insegna: *il sequestro presso terzi è un atto, mercè il quale un creditore obbliga un estraneo di conservare le somme mobili del debitore, che trovansi nelle sue mani, finchè il giudice ne abbia determinato il destino. Ed altrove* (2) IL SEQUESTRO PRESSO TERZI ANCHE PRIMA DELLA SENTENZA DI CONVALIDA HA UN EFFETTO RIMARCHEVOLE, QUELLO DI CONSERVARE I DRITTI DEL SEQUESTRANTE.

Quindi non solo il terzo sequestrato non può liberarsi a suo pregiudizio, ma non ha il diritto neppure di compensare col suo debito il credito che ha acquistato sul debitore sequestrato posteriormente al sequestro.

IL SIREY (3) riporta nella sua giureprudenza un arresto classico della Corte di Cassazione di Parigi del dì 13 di ottobre dell'anno 1812, la cui massima è la seguente - *È valida l'autorizzazione data dal marito a sua moglie di contrarre con un terzo, benchè in risultamento l'obbligazione della moglie debba tornare a*

(1) *Proc. civ. tomo 2 pag.* 457.

(2) *Pag.* 464 §. 2 *ibidem.*

(3) *Tomo XIII part.* 1. *pag.* 143.

profitto del marito. Noi non trascriviamo il luminoso ragionamento di quella Corte, per servire alla brevità del nostro istituto.

Ritirando adunque le cose verso i principii loro; tutti sanno l'abuso de' sequestri presso terzi prima del codice di procedura, i quali limitandosi ad un semplice impedimento, mettevano i creditori nella necessità di farsi attori, onde rimuoverli; e nel tempo istesso offrivano plausibili pretesti ai debitori impuntuali.

Gli autori del codice di procedure, mentre vollero apprestare un mezzo di conservazione, furono solleciti a limitarne il periodo e la durata, percui obbligarono il sequestrante a provocare la giuridizione del tribunale, perchè la misura conservatoria, o venisse rimossa, o pur convertita in reale esecuzione, come pura conseguenza della legittimità del titolo, della fermezza del diritto, della validità dell' obbligazione, e della afficienza sulle somme, o sugli oggetti sequestrati.

Nel giudizio di convalida del sequestro debbono esser necessariamente definiti, e giudicati i seguenti punti:

1.° Nell'interesse del terzo sequestrato, se sia realmente debitore del debitore in danno del quale si è proceduto al sequestro: in altri termini, se ha costui per giusto titolo si appartengono le somme, e gli oggetti sequestrati;

2.° Nell' interesse del debitor sequestrato a fronte del sequestante, se costui abbia un titolo legittimo, se il credito sia liquido, se sia venuto il giorno del pagamento, e se tutte queste cose avverate, la somma e gli oggetti sequestrati sieno passibili della esecuzione, ovvero ne sieno sottratti pel privilegio che ne venga dalla legge, dalla convenzione, o infine dalla loro natura e qualità.

Di fatti le leggi di rito civile coll' articolo 671, che tralasciamo di recar per tenore, espressamente provvedono intorno agli oggetti, che sono impassibili di sequestro.

La qualità dotale del credito sequestrato produceva nel caso nostro la eccezione proposta dalla Cardona, cioè che non era passibile, nè per legge, nè pel carattere impressovi dalla convenzione di verun sequestro, per virtù di una obbligazione da lei assunta in favor del marito.

Or la quistione della insequestrabilità, conseguenza del privilegio dotale, che produceva la uon afficienza, era la principalissima a discutersi nella sede del giudizio di sequestro presso terzo, ed il giudicato, che lo ha dichiarato buono e valido, ha sicuramente questa disputa irrevocabilmente sopita.

§ 12. Fallace sistema della Gran Corte civile, il quale l'ha condotta alla violazione del giudicato di convalida del sequestro.

Per ravvisare la forza energica del giudicato, e per quanto la stessa influisca, e prevalga sulle quistioni, per sopir le quali si propone la sua eccezione, fa d'uopo conoscere i termini della contestazione; considerare quali e quante domande si sono avvanzate dall'attore; come si sia risposto dal convenuto; in qual maniera siesi replicato. Perciocchè la sentenza del giudice debbe sulle cose dedotte statuire, e se oppositamente il giudice non discuta una eccezione, questa sarà sempre colpita dal gindicato, quante volte si provi che venne dedotta, e che fu dessa una disputa decisa con quella sentenza passata in autorità di cosa giudicata. Ciò provviene dal principio che equivalendo il giudicato ad una transazione; per tanto debbe la eccezione della cosa giudicata aver vita, e vigore; in quanto fu disputato, cioè per quanto le parti ne fecero soggetto di contestazione in giudizio. Ponete, che Tizio promuova con suo libelle due domande contro di Caio; e costui difendendosi in eccezione non riesca ad elidere l'azione con quelle pruove che abbia potuto riunire in suo vantaggio. Ponete che il giudice, o

con fallace ragionamento, o senz'alcuna considerazione rigetti o una, o entrambe le domande, e la sua pronunziazione passi in giudicato; certamente che quel Tizio attore non sarebbe abilitato di riproporre in altra sede di giudizio quelle domande già promosse altra volta, e ciò sul fondamento unico della inesistenza del giudicato per difetto di espresso ragionamento; perciocchè quel Caio gli opporrà la forza del giudicato, che l'assolse da parte, o da tutte quelle domande, sia esplicitamente, sia implicitamente.

Lo stesso caso si verifica per colui, il quale avendo due, o più eccezioni a proporre per respingere le domande dell'attore, ne trascuri alcuna, la quale se fosse stata opportunamente offerta al magistrato, avrebbe forse fatto inclinar costui in diversa sentenza da quella che profferì.

I nostri principii si affidano al gran patrocinio della legge, e del sentimento concorde degli scrittori della materia.

Paolo giureconsulto (1) lasciò scritto, che in qualunque modo abbia giudicato il pretore *nihil quaeritur post rem judicatam.*

---

(1) *L.* 54. *ff. de exceptione rei judicatae.*

Ed il Pothier (1) a proposito di tali regole osserva : *haec obtinet quamvis is contra quem lata sententia est*, OMISERIT ALLEGARE QUOD AD TUITIONEM CAUSAE PROFUISSET.

Ed altrove (2) *denique ut haec exceptio* (rei judicatae) *utiliter opponi possit :* NON REQUIRITUR ETIAM IN PRIORI ACTIONE OMNIA ALLEGATA ET PRODUCTA FUISSE, QUAE AD TUITIONEM CAUSAE NECESSARIA ERANT.

Il Perezio (3) *sententia in posterum rescindi non potest, ac quidem rescripto principis impetrato.* NEQUE REFERT EXCEPTIONEM ALIQUAM PEREMPTORIAM ESSE OMISSAM, SIQUIDEM ILLA IN INITIO ANTEQUAM SENTENTIA PROFERATUR ERAT PROPONENDA, NON ETIAM POST SENTENTIAM, CUM EA IAM DICTA.

Il Brunemanno (4) il Fabro (5), il Cuiacio (6), il Donello (7) lungamente insegnano, sviluppano, ed illustrano la medesima dottrina. Ma noi nella specie che ne occupa facciamo più favorevole applicazione di

(1) *Pandect. justin. de except. rei judic.* §. *XXVIII.*
(2) *Ibidem*, §. *XLIX.*
(3) *Praelectiones in cod. de re judicate n.* 1. 2. 3.
(4) *In cod. ad L.* 4. *tit. de exceptionib.*
(5) *Suo cod. de exceptione rei judicatae. Definit.* 1.
(6) *De probationibus tom. IX. pag.* 271.
(7) *Commentar. juris civilis tom. V. lib.* 22. *cap.* 8 §. 9.

questi canoni alla causa del Mazzarone. Imperciocchè lungi di non essersi proposta dalla Cardona la eccezione perentoria della qualità dotale, vi si è da lei per contrario pertinacemente insistito. E dopo di esser rimása perdente in prime cure spiegò essa stessa nel suo appello la forza, e la efficacia del giudicato, quando si dolse per lo motivo di avere il tribunale, convalidando il sequestro, distrutto in suo disfavore il privilegio delle doti, e la intangibilità delle stesse. Doveva Cardona far discutere questo gravame, e farlo accogliere onde rovesciare il deciso de' primi giudici. Ma se per opposto convinta del suo torto lasciò perimere l'appello; se una decisione nel punto che dichiarò perente il gravame, disse che la sentenza del tribunale si eseguisse come un giudicato solenne; non può di presente la Cardona rimescere le quistioni già decise; riproporre le eccezioni già rigettate nel riprovevole fine di scuotere ed abbattere il giudicato che milita in favore del Mazzarone.

Dopo le cose dette, troppo leggero e scarso di ragione è il motivo, per lo quale la seconda Corte di merito non ha riconosciuto nella sentenza del dì 1. di luglio del 1820 un giudicato di afficienza sulle doti; sol perchè non si vede in quella esplicitamente discussa la eccezione dell'intangibilità delle medesime. Noi senza

ripetere gli argomenti di sopra presentati come una confutazione anticipata di quanto si è permesso ragionar la Gran Corte, aggiugneremo sembrare a noi uno appicco da lei tolto a sostegno della sua deliberazione; la quale certamente non ha il pregio dell' esattezza e della commendabile ponderazione.

La stessa Gran Corte aggiunse come ragion soccorsale essere la quantità del credito del Mazzarone minore della somma sequestrata presso l' aggiudicatario Bosco. Ma questa considerazione non ha miglior ventura delle altre per più osservazioni.

A prescindere che quando Mazzarone praticò il sequestro, Cardona già era stata collocata in tribunal civile per duc. 6000; a prescindere dagli equivoci nei quali si è ravvolta la Gran Corte civile; basta por mente, che il tribunale confermò il sequestro rimpetto a de Cardona giusta quanto erasi espresso nell'atto del sequestro, nel quale come abbiamo di sopra osservato Mazzarone sequestrò le *quantità attribuite alla Cardona in collocazione per esser soddisfatto de' duc.* 3078,86 *oltre gl' interessi.* Dunque Mazzarone limitò il sequestro per le somme del suo credito, e le quali eran da meno de' duc. 5000 prezzo dell'aggiudicazione dovuta da Bosco. Dunque è un error di fatto volontariamente accolto dalla Gran Corte civile di essere caduto il se-

questro sù tutto il prezzo dell' aggiudicazione dovuta da Bosco, il quale viene luminosamente chiarito dalla semplice lettura dell'atto di sequestro, che di sopra abbiamo letteralmente inserito.

L'aver poi il tribunale condannato Bosco a pagare i duc. 5000, ciò fù perchè Bosco non avendo fatta la sua dichiarazione come sequestratario, venne condannato debitor puro e semplice della somma sequestrata. Ciò fece il tribunale con due dispositive per adempiere al doppio obbligo che gli veniva dalla legge, cioè di statuire intorno alla legittimità ed efficacia del titolo e del sequestro tra il creditor sequestrante, ed il debitor sequestrato; e sulla penale di puro e semplice debitore, e della verità del debito tra lo stesso debitor sequestrante ed il sequestratario. Ed a questo doppio scopo rispose il tribunale quando disse a questo modo: *attesochè il sig. Bosco legalmente citato non è comparso, il tribunal civile di Calabriacitra* CONFERMA IL SEQUESTRO, E DICHIARA IL SIG. BOSCO DEBITORE PURO E SEMPLICE DELLA SOMMA DE' DUC. 5000 PREZZO DELL' IMMOBILE FAVIANO.

Dunque il tribunale da un lato e nello interesse del sequestrante confermò il sequestro per una somma minore del prezzo dell'aggiudicazione, dichiarando il titolo di Mazzarone efficace sul capital delle doti già

attribuito alla Cardona in collocazione; e dall'altro nello interesse di Bosco sequestratario fulminò la penale di puro, e semplice debitore; la quale nulla aggiugne o detrae alle ragioni che intercedono tra Mazzarone a Cardona; come par niente avrebbe influito sulle quistioni agitate tra costoro; tantomeno sulla legittimità del titolo di Mazzarone, sulla efficacia del medesimo sul capital dotale della Cardona, se per ventura questa dichiarazione di puro e semplice debitore non si fosse fatta verso di Bosco.

Esaminate così le cose, e ristretta ciascuna di esse nei suoi naturali confini, passiamo ora a dimostrare la violazione commessa dalla Gran Corte civile di un terzo giudicato a pregiudizio del nostro cliente.

§. 13. Violazione del giudicato, che dichiara inammessibile l'opposizione di terzo portata da D. Antonio Pizzini, secondo marito di D. Teresa Cardona, contro il giudicato de' 13 di marzo del 1820.

I coniugi Pizzini e Cardona nel fine d'imprimere al danaro libero, che a costei provveniva dalla collocazione la qualità dotale, per così tentare di rimarginar la ferita ricevuta col doppio giudicato del 13 di marzo e del 1. di luglio del 1820, deliberarono di impugnare il primo, mediante il rimedio della terza opposizione.

La novità e la bizzarria di questo gravame non esige apposita dimostrazione per disvelarne la futilità, e la fallacia. La sentenza de' 20 di giugno 1821 del tribunal civile di Cosenza, che dichiarò quella terza opposizione inammessibile costituisce il più ricco comento della nostra tesi; ond'è che quì ne riportiamo il tenore.

Dappoichè (è il ragionamento del tribunale) *un terzo è facoltato ad opporsi ad un giudicato, che pregiudica i dritti suoi, quando non è stato, nè inteso, nè citato. Or per essere la opposizione del sig. Pizzini ammessibile, l'opposta sentenza avrebbe dovuto pregiudicarlo.*

All' epoca della prolazione della riferita sentenza contro D. Teresa Cardona non era di lei sposo, ma semplicemente si erano stipulati i capitoli matrimoniali.

Lo divenne però ai 10 *aprile dello stesso anno* 1820. *Per dirsi pregiudizievole ai diritti suoi la sentenza medesima; bisognerebbe partire dal principio, che le tavole nuziali sono da loro stesse efficaci a produrre degli effetti civili, pria che fosse il matrimonio seguito. Ciò è inconcepibile, ed in effetti quando la legge ha accordato delle prerogative, de' privilegi ai conjugi per stipulazioni matrimoniali, che hanno preceduto il matrimonio, si hanno riportato sempre all' epoca

dello stesso come si osserva per la ipoteca delle doti; *DI PIU' QUANDO FU SOLENNIZZATO, E CONCHIUSO IL MATRIMONIO, PENDEVA TUTTAVIA IL TERMINE PER PRODURRE APPELLO, ONDE SENZA RICORRERE AI RIMEDII ESTRAORDINARII, ERA IMPUGNABILE REGOLARMENTE. CIO NON SI FECE, E MAL SI VUOLE GIOVARE DI UN MEZZO OGGI, CUI NON SI HA DIRITTO.*

DAPPOICCHÈ TUTTI GLI ALTRI MOTIVI RISGUARDANO IL MERITO DELLA CONDANNA NEL DI CUI ESAME NON PUÒ ENTRARSI.

IL TRIBUNALE UNIFORMEMENTE ALLE CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO DICHIARA INAMMESSIBILE LA TERZA OPPOSIZIONE, E CONDANNA ALLE SPESE.

Pizzini si gravò di questa sentenza, e la Gran Corte civile delle Calabrie dopo di avere disaminato, e discusso in seconde cure le quistioni disputate davanti ai primi giudici, rigettò l'appello puramente e semplicemente con sua decisione del dì 12 di giugno del 1829.

Il giudice estensore dal ragionamento però, desioso di brillar di lumi legali, comunque fuori stagione, ebbe vaghezza di intessere, tra le altre, una considerazione solitaria risguardante il merito del gravame, la quale oltre di pugnare manifestamente con quelle che la precedono, non può, nè deve di per sè influire sinistramente sulla causa nostra, tuttoche abbia soffermato l'at-

tenzione della Corte Suprema di giustizia nel suo primo arresto.

La imperizia di colui, che compilò le narrative preposte alla decisione della Gran Corte civile delle Calabrie, il di cui annullamento ha restaurato le presenti controversie, fu cagione che in quelle s' intrudesse isolatamente una tale considerazione, sopra di cui hanno i nostri contraddittori fondato i cardini delle loro difese.

Noi per dileguare i dubbii, e per restituire alla verità gl' imprescrittibili suoi diritti, quì la riportiamo per tenore, ed insiem con lei le altre che la precedono, per valutarne la forza che la legge le attribuisce.

Considerando (dice la g. c.) *che l' anzidetto tribunale colla opposta sentenza de' 13 marzo 1820 non fece altro che condannare solidalmente la sig. Cardona per un debito da essa contratto insieme col di lei marito, mediante istrumento de' 7 maggio 1814, quando le leggi non ammettevano, come non ammettono tuttavia la eccezione del Senatoconsulto Vellejano, in virtù del quale giudicato fu eseguito anche un sequestro presso D. Pietro Bosco, confermato con sentenza del 1. luglio 1820, passata anche in giudicato per la decisione di questa g. c. civile de' 7 luglio 1828 che dichiarò perento l' appello prodotto dal sig. Pizzini contro la precitata sentenza.*

Considerando che allora avrebbe il signor Pizzini potuto opporsi in terzo contro la citata sentenza del 13 *marzo* 1820, *quando i primi giudici con questa, oltre della semplice condanna contro della sig. Cardona, avessero pronunciato sull' altra domanda, che avanzò il signor Mazzarone coll' atto di citazione de'* 4 *marzo* 1820 *di essere surrogato alla sig. Cardona nel rango, e luogo, che le sarebbe spettato nel giudizio di ordine, ma siccome i primi giudici dichiararono di non esservi luogo a deliberare sulla dimandata surroga, così certamente niun pregiudizio ha potuto, o potrà risentire dalla ridetta sentenza il sig. Pizzini, il quale avrà sempre libere, ed integre le sue ragioni, come l' avrà pure salve la sig. Cardona sulle sue doti nella esecuzione di quel giudicato che riflettè soltanto la condanna al pagamento di un debito.*

§. 14. Valor legale di questa gratuita considerazione - Essa è in contraddizione coll'intero ragionamento di quella decisione. - Essa nulla opera in disfavore di Mazzarone.

Qualunque legge la riportata considerazione, o a dir meglio una riflessione accademica dell' estensore, inclinerebbe a credere certamente di aver poi la Gran Corte deciso la causa nel merito a favor di Pizzini. Ma

sarà senza dubbio compreso da maraviglia, scorgendo dal contesto del ragionamento che quella idea del compilatore sta a disagio col fatto della causa, e pugna col principio regolatore del dispositivo, che discende legittimamente dalle considerazioni precedenti così enunciate:

Considerando nel dritto, che la legge autorizza un terzo a fare opposizione ad un giudicato, che pregiudichi i suoi diritti, ed al quale, nè egli, nè coloro che rappresenta sono stati citati.

In conseguenza di siffatto principio legale il sig. Pizzini, il quale non fu marito della sig. de Cardona prima del 10 *aprile* 1820, NON DOVEVA ESSERE CITATO, NÈ AVEVA DIRITTO DI ESSERE INTESO IN GIUDIZIO, NELL' EPOCA IN CUI FU PRONUNCIATA LA SENTENZA DI CONDANNA, E NEL TEMPO DELLA INTIMAZIONE DI ESSA CHE GIA' FECE PASSAGGIO IN COSA GIUDICATA.

ED INOLTRE, SE EGLI ACQUISTÒ DE' DIRITTI DI CREDITO, VENNE RAPPRESENTATO DALLA MEDESIMA SUA DEBITRICE SIG. DE CARDONA.

Di fatti, il dispositivo, che conchiuse queste considerazioni fu semplice ed uniforme a questa regola. Disse puramente e semplicemente la Gran Corte civile: RIGETTA L' APPELLO DEL SIG. D. ANTONIO PIZZINI, E LO CONDANNA NELLE SPESE.

La Gran Corte dunque tenne identicamente il sistema dei primi giudici, la di cni sentenza venne confermata e nella quale appunto il giudicato si contiene. Dunque nissuna novella provvidenza rese la Gran Corte civile a pro di Pizzini, ma fece plauso al deciso del tribunale, che pienamente confermò. Dunque nella specie unicamente il giudicato consiste nella sentenza del tribunal civile di Cosenza del dì 12 di giugno del 1821.

Questa sentenza dichiarò inammessibile la terza opposizione, di Pizzini sul fondamento di non essere costui abilitato dal rito a poter prevalersi di un tal rimedio.

E quel tribunale precisamente considarò, che non poteva discutere il merito dei motivi della terza opposizione, comechè a lui veniva interdetto per legge di discendere a disaminar la causa, quando il rito chiudeva l' ingresso al terzo opponente.

La Gran Corte, non solo nelle considerazioni riferite, ma segnantemente nel dispositivo si uniformò senza riserba alla sentenza dei primi giudici.

È perciò evidente, che essendo stata dichiarata inammessibile per rito la terza opposizione del Pizzini, non ha potuto quella repugnante ed inefficace considerazione pregiudicare la interezza de' precedenti giudicati nel favore del Mazzarone.

Dunque quella considerazione isolata e d' indole avversa allo spirito che resse la decisione, non può per le allegate ragioni macchiar la causa troppo pura del nostro difeso.

E tanto maggiormente nol poteva, se si rifletta che tutto il merito di quella considerazione non si ripone in altro, se non se di essere essa una vaga osservazione inopportuna ed essenzialmente gratuita. Perciocchè oltre ai vizii che la infettano, non ha, nè può avere il peso di cosa giudicata; comechè questa consiste nel dispositivo e non già nel ragionamento per la nota regola che *considerare* non è *giudicare* (1).

Se la Corte Suprema s'insospettì della buona causa del Mazzarone la prima volta che ne giudicò dall' aver letto la riportata considerazione, e senza avere nel mentre istesso sotto gli occhi i giudicati, e tutto il ricco treno delle difese che potentemente sostengono, e raccomandano il buon diritto del Mazzarone, non produrrà alcuna conseguenza trista di presente; ora che sono conosciuti i fatti, e messa la verità nel vero suo aspetto.

Ma poi posto da l'un de' lati il fin qui detto è rimarchevolissimo l'osservare che concedendo tutta l'ef-

(1) Merlin. *Repertoir. Chose jugée.*

ficacia a quella considerazione divenuta fatale per la nostra causa; essa certamente non potrebbe ad altro influire menocchè a farci dotti che nella sentenza del 13 marzo 1820 non esista il giudicato di afficienza sulle doti di Cardona. Dato per vinta questa posizione, non perciò Mazzarone avrebbe una causa disperata. Perciocchè militando la indicata considerazione, non altro si rinverrebbe nel giudicato suddetto, che la condanna al pagamento contro della Cardona in pro di Mazzarone. Ma quella considerazione non parla della inefficacia del secondo giudicato del dì 1 di luglio 1820, al quale Mazzarone si appiglia, e su di cui non estende la sua influenza la succennata considerazione. Quindi tutto concedendo all' avversario; rimarrà sempre come inespugnabile presidio in favore del Mazzarone il giudicato di convalida di sequestro, nel quale consiste la dichiarata afficienza del credito di Mazzarone sulle doti della Cardona.

§. 15. Somma delle cose dette finora.

Per non distrarre l' attenzione de' giudicanti, e per raccogliere in una vista quanto diffusamente di sopra abbiamo dimostrato, possiamo enunciare le seguenti proposizioni.

I. Essersi nel 1814 obbligata la de Cardona verso Tabetta, di cui è cessionario Mazzarone al pagamento di duc. 3495, poi ridotti a duc. 3078 mediante pubblico istrumento, nel quale di dote non si parla; nè alcun cespite dotale si sottopone ad ipoteca.

II. Di essere stata la Cardona convenuta in giudizio da Mazzarone nello stato vedovile, quando cioè la dote per lo scioglimento del matrimonio aveva perduta tale impressione, ed era divenuta danaro libero di costei.

III. Di essersi in quel rincontro disputato della qualità dotale del credito di Cardona, e della sua intangibilità.

IV. Di non aver militata questa potente eccezione, e di essere stata la Cardona condannata col primo giudicato del 13 di marzo 1820.

V. Di essersi questo giudicato eseguito precisamente sul credito dotale di Cardona, mediante il doppio sequestro nelle mani dell' uggiudicatario Bosco.

VI. Di essersi conteso per la seconda volta dell'indole dotale del danaro sequestrato a danno della Cardona.

VII. Di non aver costei trionfato anche in questo scontro, e dopo di aver riproposta questa perentoria eccezione, perchè rigettata col secondo giudicato del 1 di luglio 1820.

VIII. Di non essersi infine a questi giudicati arrecato in verun modo alcuna ingiuria o alterazione, mercè la considerazione innestata nel ragionamento della decisione del dì 12 di giugno del 1829; sia per essersi con questo giudicato dichiarato inammessibile per rito la terza opposizione di Pizzini, sia per non essersi toccato il merito della causa, sia per non essersi in quel giudicato fatto alcun motto dell'altro del 1 di luglio 1820, cioè di quello che dichiarò l'afficienza del credito di Mazzarone sul capital delle doti alla de Cardona attribuito in collocazione.

In questo quadro distinto e preciso di quanto nel corso del giudizio ha avuto luogo, riluce il ragionamento della Gran Corte civile delle Calabrie, di cui dopo di aver assegnato a ciascun atto, ed a ciascun giudicato il suo luogo, non tornerà ingrato di ascoltarne il tenore: *Attesochè D. Camillo Mazzone qual cessionario per mezzo del sig. Muraglia di D. Angelo Tabetta creditore in origine rappresenta un credito in forza di titolo autentico del dì 7 di maggio del 1814 contro i sig. Gaudiosi con obbliganza solidale di D. Teresa de Cardona, debitamente iscritto nell'uffizio della conservazione della provincia.*

Che non può rinvenirsi sull'esame della validità dell'obbligazione dalla medesima contratta per essere

riconosciuta con un giudicato, contro del quale essendosi reso opponente di un terzo il di lei secondo merito signor Pizzini fu tale opposizione rigettata.

Che avendo il medesimo sig. Mazzarone pria sequestrate nelle mani dell' aggiudicatario de' beni espropriati a danno di Gaudiosi le quantità dovute alla detta sig. Cardona, e di poi essendo comparso nel giudizio di graduazione sul prezzo de' beni medesimi, ha chiesto di essere ammesso nello stesso, prendendo il luogo della cennata signora Cardona perchè di lui debitrice.

Attesochè a definire se è della sede dell' attuale giudizio tal di lui domanda, convien stabilire che per disposizion di legge, prima di chiudersi la graduazione, la somma dovuta da un creditor graduato deve ripartirsi fra tutti i suoi creditori iscritti, e che si sono resi opponenti, ai quali la legge dà la facoltà di concorrere per la ripartizione fra di loro delle somme assegnate al medesimo; art. 861 *LL. di proc. civ.*

Che posto ciò, se la legge dà facoltà ad un creditore di ogni creditore concorrente di conservare i diritti del suo debitore, mercè la propria iscrizione; e quindi dedurre le proprie ragioni nel giudizio di ordine, egualmente che di poter sequestrare tutte le somme, che possono spettare al proprio debitore, ne segue

che subitochè la lite è contestata è della sede di questo giudizio il pronunziarvi, ed il giudice non potrebbe evitarlo, se non che quando la causa non fosse di sua competenza: che altrimenti facendosi sarebbe lo stesso che dividere la continenza della lite, e moltiplicar giudizj senza necessità con interesse non lieve delle parti contendenti.

Attesochè essendosi in conseguenza il sig. Mazzarone uniformato alla disposizione della legge, ha dritto egli solo, poichè altri creditori della Cardona non si sono resi opponenti, occopare il luogo della medesima nel giudizio di graduazione di cui si tratta, prendendo le somme, che alla medesima appartengono per quella parte corrispondente al suo credito, così in sorte principale, che negl' interessi convenuti ec. ec.

Speriamo che questo nitido e sicuro raziocinio della prima Gran Corte civile prevalga a quello erroneo e sinistro della seconda Corte in merito,

§. 16. Giustizia intrinseca del doppio giudicato del dì 13 di marzo e 1 di luglio del 1820.

Il convincimento invincibile, che noi sentiamo per la causa che abbiamo impreso a sostenere, ne invoglia di aggiungere alle splendide dimostrazioni di già assolute, una discussione non men luminosa, e tratta da purissimi fonti del diritto, la cui mercè intendia-

mo persuadere alla Suprema Corte giudicatrice, che ugualmente giusta sarebbe la ragion del Mazzarone, se per caso i giudicati noverati di sopra in suo vantaggio non esistessero.

Pongasi per poco che le quistioni di validità dell'obbligazion di Cardona verso di Mazzarone, e l'afficienza del credito di costui sul capital delle doti non fossero rimase definitivamente sopite nel doppio esperimento. Rimessa la disputa in ricerca, sempre la ragion di decidere riuscirebbe identica al tenore de' giudicati dal Mazzarone ottenuti.

Sta nel fatto che nel 7 di maggio del 1814 la Cardona assunse l'obbligazione personale verso Tabetta autor di Mazzarone: che vedovata nel 1 di marzo del 1818, Mazzarone la convenne in giudizio per ottener condanna contro di lei del 4 di marzo 1820, cioè quando per lei durava lo stato vedovile.

Or la donna tiene dalla legge il divieto di obbligare, alienare, e distrarre i cespiti dotali, durante solamente il matrimonio. Ma questo impedimento è relativo e temporaneo; e vien rimosso colla dissoluzione del nodo coniugale, la quale fa cessare gli ostacoli, fa sortir la dote dal patrimonio del marito, fa perdere alla stessa il suo carattere ed il suo previlegio, e la confonde in fine tra gli altri beni liberi della donna vedovata.

Ed in vero scioltosi il matrimonio , la donna ha parata azione per ripetere direttamente la dote , per farla sua , per disporne a suo bel piacere per effetto di testuali disposizioni di legge.

Lo insegna Ulpiano giureconsulto in questi detti (1). Soluto matrimonio solvi mulieri dos debet. Lo accertarono gli scrittori della materia (2), cioè il Voet , il Noodt , l'Eineccio, comendando questo titolo del digesto. La assicura il Merlin (3) nei seguenti termini. *Se sciolto il matrimonio, sopravviva la donna,* la dote le ritorna libera, ed essa ne dispone a sua volontà sia che abbia , o che non abbia figli.

E questi magistrali insegnamente muovono dal gran principio di esservi carattere dotale là solamente dove è matrimonio : di esister divieto di alienar la dote per provvidenza di legge ; ma di sciogliersi il vincolo dotale , annullarsi la proibizione di distrarre , e di non aver luogo qualunque altra limitazione, allorchè la donna mediante lo scioglimento del matrimonio diventa padrona incommutabile , e libera dispositrice di quel bene un dì sottoposto all' impressione dotale.

---

(1) *L. 2. ff. Saluto matrimonio dos quemadmodum petatur.*

(2) *Adde l. 14 e 30 hoc tit.*

(3) *Repert. mot· dot. §. XIV.*

Il tribunal civile di Cosenza col suo primo giudicato del dì 13 di marzo del 1820 fece applicazione esatta alla causa di questi principii inconcussi di sana giureprudenza, allorchè rigettò le eccezioni proposte dalla Cardona relativamente al soccorso del Velleiano ed alla intangibilità del capital delle sue doti.

E poco importa che in pari tempo quel tribunale non abbia surrogato Mazzarone nel luogo della Cardona; perciocchè ciò provvenne per più ragioni, sia perchè in quel momento non trovavasi spedito il giudizio d' ordine, sia perchè non potevasi concedere surrogazione a Mazzarone nel luogo di Cardona, ove costei non avesse pria ottenuto un grado qualunque nella collocazione, sia infine perchè era lo sperimento del subingresso, quistione propria di altra sede di giudizio cioè di quello di ordine.

Ma quel tribunale espresse nelle considerazioni l'intimo suo convincimento di non poter fallire per Mazzarone il domandato subingresso per essere una conseguenza legittima della profferita condanna. Questi pensieri, anzi queste giuridiche provvidenze manifestate in quel primo giudicato, vennero più robustamente proclamate nel secondo giudicato di convalida di sequestro del primo di luglio dell' anno medesimo.

In questo secondo esperimento, cioè di convalida di sequestro più trionfantemente procedeva la buona

ragione del Mazzarone. Imperciocchè scorse il tribunale che de Cardona a bello studio si aveva ripromesso in dote, celebrando i fogli nuziali col secondo consorte Pizzini quel danaro già obbligato al Mazzarone e colpito dal giudicato.

Considerò inoltre che questo specioso trovato mirava a frodare manifestamente il creditore de'suoi averi, e che d'altronde non poteva riputarsi la Cardona proprietaria di quelle somme, se prima non avesse soddisfatto il creditor Mazzarone che le affliggeva. E quanto disse e giudicò il tribunale era pur consono all'articolo 1371 LL. CC., il quale permette la *alienazione dell' immobile dotale per pagare i debiti della moglie, o di quelli che hanno costituita la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio.* La eccezione desiderata dall'articolo, felicemente si avverava nella specie, risultando il debito della Cardona dal solenne istrumento del 7 di maggio 1814 confermata dal recente giudicato del 13 marzo dell'anno 1820, titoli di data certa entrambi anteriori al secondo matrimonio contratto con Pizzini, il quale ebbe effetto nel giorno 10 di aprile di quell' anno.

§. 17 **Maggiore sviluppo di questi principii - Casi più forti di legge che compruovono ed avvalorano la buona ragione del Mazzarone.**

Cardona nel contratto originario assunse un obbligo puramente personale. Questo per sua virtù comprendeva, non solamente ciò di che il debitore poteva liberamente disporre, ma tutto quello che in seguito acquistasse. Esempii lominosi a questo proposito ci presentano le leggi eversive de' feudi, e dei fedecommessi.

Nel corpo del diritto incontriamo casi anche più rimarchevoli, cioè che la cosa, la quale non poteva distrarsi fosse venuta in contrattazione.

I filosofi giureconsulti han distinto quando lo impedimento viene dalla cosa, da quando procede dalla persona. Il primo è assoluto e convien riguardarlo nel momento del contratto; il secondo è temporaneo e può svanire posteriormente.

Nella specie l'impedimento si vorrebbe far nascere dalla qualità della cosa, cioè a dire dalla qualità dotale, ma il fatto non si presta all' artifizio del contraddittore. Cardona nell' istrumento radicale non fece motto, nè di ipoteca sopra fondo dolate, nè di alcuna cosa che di dote avesse impressione. Ella si obbligò meramente coll'azion personale, la quale essendo

valida in principio si fortifica nel suo progresso, e fa conseguire il fine di evincere quanto per qualunque via lei sia pervenuto.

Così per esempio se Tizio avesse venduto il fondo di Caio, del quale poi divenne erede. È certo che di qual fondo Caio potendone unicamente disporre, Tizio avrebbe inutilmente venduto. Ma divenuto Tizio erede di Caio la causa temporanea del divieto cessa, e la vendita si sostiene. Molti e nobili luoghi del diritto ripresentano infiniti altri esempii di somigliante natura.

Se il marito vende il fondo dotale, e poscia diviene erede della moglie, *alienatio convalescit* (1). Quello che si è detto per la vendita si avvera per uguaglianza di ragione nel pegno (2). Se un socio abbia costituito una servitù, questa vien confermata, fatta che sia dagli altri socii in di lui beneficio la cessione del fondo su del quale venne la servitù costituita (3). La donazione fra coniugi nulla in origine, si convalida se

---

(1) *L. 42 ff. de usurpationibus et usucapionibus.*

(2) *L. 41 ff. de pigneratitia actione.*

L. 22 ff. de pignoribus et hypothecis.

L. 5 Cod. Si aliena res pignori data sit.

(3) *L. 18. Cod. Communia praediorum.*

venga a mancar di vita perseverando in quella volontà. La donazione fatta al preside della provincia diveniva valida, appena che colui avesse deposto il magistrato (1). *Quorum omnium haec unica ratio est quia his casibus prohibitionis* CAUSA TEMPORARIA FUIT, NEQUE RES QUAE NEGOTIO INTERCESSIT, SEU NEGOTIUM IMPEDIEBAT, SUBSTANTIAM AUT FORMAM NEGOTII AFFICIEBAT al dire dell'insigne GIACOMO GOTOFREDO (2). Nel caso nostro la obbligazione dell' azion personale della donna fu valida da principio, e capace per sua virtù ad affettare tutto quello che alla medesima si eppartenesse di presente, o sperasse in avvenire. Quindi cessata la causa temporanea dell'impedimento, l' azion personale legittima sul principio, ben si estende sulla cosa divenuta libera in progresso.

§. 18. Vero ammontar delle doti della de Cardona - Indulgente decisione della Gran Corte civile su questo punto.

La Cardona vorrebbe applicare le leggi vigenti ai patti che vennero consentiti nei suoi capitoli matrimoniali nel 1810, quando le stesse tacevano nel paese in cui si celebrarono.

---

(1) *L.* 1 §. 1 *ff. de contractibus judicum.*

(2) *Comment. de regulis juris in L.* 201 *et* 210.

Questo è volere attribuire alla legge l'effetto retroattivo, che a lei si disconviene.

A quei dì in occasione di costituir dote, erano sommamente in uso nel nostro regno per diritto patrio, del pari che per diritto romano le antapoche, colle quali si confessava l'effettivo valore di quella esageratamente promessa ne' fogli nuziali.

Di questa verità trovansi chiari argomenti, e non equivoche disposizioni in varii luoghi del diritto (1).

A prescindere dal nessun divieto, che fulminava la legge a tali atti, erano per opposto in uso in tutte quelle regioni della Francia, nelle quali imperava la legge scritta. Nel fine di validare queste controdichiarazioni palesatrici del vero ammontar delle doti, bastava che si consentissero innanzi notaio dalle stesse parti costituite ne' capitoli matrimoniali (2).

Nel caso nostro abbiamo i seguenti particolari di fatto cioè, che nell'antapoca de' 7 di aprile del 1810 dichiarante la vera dote della Cardona in soli duca ti 4000, intervennero i genitori di ambo gli s posi, co

---

(1) *L. 6 cod. de dotis promissione.*
Nov. 117 cap. 4.
Nov. 140 L. 19 cod. de fide instrumentorum.
(2) *Merlin repert. mot. contre-lettre.*

me pure D. Giuseppe Gaudiosi personalmente: che fu la detta dichiarazione celebrata innanzi allo stesso notaio stipulator de' capitoli matrimoniali ed a questi alligata.

Questi fatti rispondono eloquentemente, e vigorosamente combattono il desiderio della G. C., la quale avrebbe voluto, che anche la de Cardona avesse partecipato alla contro scrittura. Si osserva che costei era minorenne in quel tempo, e che la dote le venne costituita da' suoi genitori, i quali espressamente furon quelli che ne manifestarono la verace quantità. Or se il fatto di costoro consegnato apparentemente ne' capitoli reclama in suo favore la Cardona, non può rifiutare il fatto de' medesimi realmente confessato nella contro scrittura, sol perchè torni in suo disfavore. Questo ragionamento pecca nei suoi principii, e perciò non è attendibile dalla serena ponderazione della Suprema Corte.

§. 19. Epilogo, e conchiusione.

La trattazione de' varii argomenti maneggiati ne corso della presente memoria, non defraudata di tutti quei soccorsi che il fatto porgeva, ed indicava la legge, ci ispira la fiducia, se pur l'amore della causa non seduca il nostro intelletto, di vedere accolto dalla Cor-